

N. R.G. 1593/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Bonfilio  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1593/2013 promossa da:

HE [REDACTED] R [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), EL [REDACTED] R [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),  
[REDACTED], W [REDACTED] R [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),  
ME [REDACTED] R [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), C [REDACTED] W [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), e  
A [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), tutti con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED])  
[REDACTED] elettivamente domiciliati in [REDACTED]  
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

J [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] ([REDACTED]) [REDACTED] elettivamente domiciliato in  
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

nella quale, all'udienza del 4.06.2015, le parti formulavano le seguenti

CONCLUSIONI

**Per la parte attrice:**

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Aosta, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare:

dichiarare l'applicabilità ai fatti di cui è causa della legge sostanziale italiana, o in via subordinata della legge francese per quanto attiene alla responsabilità contrattuale contestata.

In denegata ipotesi di ritenuta applicabilità della legge inglese, rilevata la contrarietà all'ordine pubblico delle norme di diritto inglese inerenti ai danni non patrimoniali – da perdita del rapporto parentale - sofferti dai congiunti della vittima, ai sensi dell'art. 26 e/o 16 del Regolamento UE 864/2007 dichiarare l'inapplicabilità di detta legge e applicare la legge italiana a tali voci di danno reclamate.

Nel merito:

A. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del signor J [REDACTED] B [REDACTED] nella causazione della morte del signor J [REDACTED] P [REDACTED] nelle circostanze di cui in narrativa, e per l'effetto condannare il convenuto [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali e/o per perdita di *chances*, subiti dagli attori nella misura di:

- Complessivamente € 983.970,00, oltre all'equivalente in Euro al momento del saldo di £str 2.581.924,09 a favore di [REDACTED], in proprio e nella sua qualità di genitore e legale rappresentante dei figli minori [REDACTED], oltre alla rifusione delle spese di traduzione per € 5.767,40 e di spese per la perizia tecnica di parte;

- € 327.990,00 a favore di [REDACTED];

- € 327.990,00 a favore di [REDACTED];

- € 142.420,00 a favore di [REDACTED];

- all'equivalente in Euro al momento del saldo di £str 4.992,14 a favore di [REDACTED], in via subordinata per tutti gli attori sopra richiamati, in quella diversa misura che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia.

Oltre, in ogni caso, ad interessi compensativi e/o legali e rivalutazione monetaria dalla data della morte di [REDACTED] fino all'effettivo pagamento,

In via istruttoria:

Si insiste per ammettersi, occorrendo, le prove articolate dagli attori e le ulteriori istanze istruttorie dagli stessi indicate e successivamente rigettate, non ammesse o non espletate in corso di causa, con particolare riferimento alle istanze istruttorie formulate con memoria ex 183 VI comma n. 2 c.p.c. in data 29/9/2014, con rigetto di ogni domanda e richiesta istruttoria *ex adverso* formulata.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ponendo a carico del convenuto le spese di interprete e di viaggio dei testimoni escussi se liquidate”;

**per la parte convenuta:**

“ Voglia l'Il.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare:

Previa revoca dell'ordinanza in data 09.06.2014, dichiarare l'applicabilità ai fatti di cui al presente giudizio della legge sostanziale inglese;

In via istruttoria

Previa revoca delle ordinanze in data 24.10.2014 e 04.02.2015, ammettere prova testimoniale su tutte le circostanze dedotte nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma, disporre CTU volta ad accertare le circostanze della dinamica e modalità del sinistro per cui è causa, nonché se del caso, CTU per accertare la normativa sostanziale inglese applicabile alla fattispecie.

Nel merito

In principalità respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni indicate nell'atto introduttivo;

In subordine preso atto dell'esorbitante quantificazione della richiesta di risarcimento, ridurre la domanda limitatamente a quanto verrà effettivamente accertato in corso di causa;

In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio”.

### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 8.10.2013 la sig.ra [REDACTED] in proprio e quale genitore dei minori [REDACTED], unitamente ai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] alla sig.ra [REDACTED] ed alla [REDACTED], promuoveva domanda risarcitoria in relazione ai danni conseguenti al decesso del sig. [REDACTED], cittadino inglese, travolto da una valanga nel corso di un'escursione sci alpinistica condotta in data 28.03.2010 in territorio italiano sotto la guida del sig. [REDACTED] anch'egli cittadino inglese, pur residente in Francia. Riferivano gli esponenti che a seguito di complesse indagini condotte in sede penale a carico del predetto sig. [REDACTED] con conseguente rinvio a giudizio dell'indagato, il procedimento penale, nel quale pure i congiunti della vittima avevano spiegato costituzione di parte

civile, si era quindi concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. a carico dell'imputato per il reato ex artt. 41 cpv. e 589 c.p., determinata in mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Gli esponenti richiamavano quindi le risultanze delle indagini condotte in sede penale a conforto della responsabilità colposa del sig. ██████████ in relazione al decesso del sig. ██████████, invocando in specie il contenuto dell'informativa della Guardia di Finanza intervenuta e le dichiarazioni rese già nell'imminenza dei fatti dagli escursionisti superstiti, chiedendo ristoro del danno subito in conseguenza del decesso del congiunto a titolo contrattuale ed extracontrattuale in rapporto al vincolo parentale di ciascuno con la vittima del sinistro, ed in specie la sig.ra ██████████, quale coniuge del sig. ██████████ in proprio e quale genitore e legale rappresentante dei figli minori ██████████ e ██████████ i sigg.ri ██████████ e ██████████ quali genitori del sig. ██████████ la sig.ra ██████████ quale sorella del predetto ed infine la ██████████ quale compagnia assicuratrice della vittima, agente quindi in via surrogatoria per il rimborso di spese sostenute per il rimpatrio della salma.

Si costituiva ritualmente nel giudizio il sig. ██████████ eccependo in via preliminare l'applicabilità alla controversia della legge inglese in considerazione della nazionalità di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda *sub iudice* e del luogo di verifica del danno conseguente denunciato dagli attori. Nel merito respingeva comunque ogni responsabilità in relazione all'evento lesivo denunciato dagli attori contestando le sommarie risultanze dell'indagine penale in merito svolta, allegando peraltro di essere stato assolto da ogni censura in relazione alla condotta tenuta nella vicenda in sede di procedimento disciplinare esperito nei suoi confronti dall'Associazione Britannica delle Guide di Montagna, contestando comunque ogni rilevanza probatoria del provvedimento di applicazione di pena su richiesta intervenuto nei suoi confronti in sede penale.

Sollecitate preliminarmente le parti al contraddittorio in merito alla questione pregiudiziale relativa all'individuazione della legge applicabile alla controversia, sulle memorie autorizzate delle parti il Giudice, con ordinanza in data 9.06.2014, deliberata previamente la sussistenza della giurisdizione italiana in applicazione del dettato di cui all'art. 5 n. 3 del Regolamento CE n. 44/2001, rilevata altresì, ancora in via deliberativa, la carenza di legittimazione attiva dei congiunti del sig. ██████████ in relazione alla pretesa di ristoro formulata a titolo contrattuale, dichiarava peraltro l'applicabilità alla domanda risarcitoria attorea promossa a titolo extracontrattuale della legislazione italiana in applicazione dell'art. 4 n. 1 del Regolamento CE n. 864/2007 e assegnava termini alle parti per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c.

Ammesse parzialmente le prove orali dedotte dalle parti, previa nomina di interprete di lingua inglese, il Giudice procedeva all'escussione dei testi sigg. ██████████, manager partner dello studio legale ove prestava collaborazione il sig. ██████████ e ██████████ partner nel medesimo studio, nonché dei sigg. ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████ presenti all'escursione in data 28.03.2010 all'atto del sinistro.

Rigettata quindi ogni ulteriore istanza istruttoria delle parti, esperito senza esito un tentativo di conciliazione fra le parti, il Giudice invitava alla precisazione delle conclusioni, formulate quindi all'udienza del 4.06.2015 come in epigrafe riportate. Previo deposito delle difese di rito, la causa perviene, dunque, in decisione.

Meritano anzitutto congiunta ed attenta disamina le questioni preliminari relative alla verifica della sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla controversia in esame – non contestata in effetti dalla parte convenuta, ma rimessa comunque alla valutazione anche d'ufficio del Giudice adito – ed all'individuazione della legge applicabile alla fattispecie, da effettuarsi, peraltro, solo in esito ad una corretta qualificazione della domanda risarcitoria attorea di cui si conosce, formulata già in citazione per l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del convenuto nella determinazione

dell'evento luttuoso denunciato e riproposta in termini analoghi anche in sede di precisazione delle conclusioni.

La congiunta e coordinata valutazione delle due questioni in esame consegue del resto alla necessità di addivenire ad un'interpretazione coordinata e coerente del dettato dei Regolamenti CE rispettivamente vigenti in materia di "competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale" – Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 - ed in tema di "legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») – Regolamento CE n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 - e di "legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») - Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 -, facendo applicazione delle direttive imposte dalla normativa stessa, nel dettato di cui al "considerando" n. 7 dei Regolamenti "Roma I" e "Roma II", secondo cui "il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 (...) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I"), nonché reciprocamente tra loro.

Orbene, a conforto della domanda risarcitoria promossa a titolo contrattuale gli odierni attori, certamente estranei al contratto stipulato dal loro congiunto sig. ██████████ con agenzia di promozione del servizio delle guide alpine aderenti (██████████) – tra cui l'odierno convenuto - , invocano in specie i principi ormai affermati nella giurisprudenza della Suprema Corte in materia di responsabilità medica, assumendo che "una interpretazione costituzionalmente orientata dell'efficacia del contratto tra le parti di cui all'art. 1372 c.c. non può che portare ad estendere l'efficacia anche all'azione dei congiunti", ove applicata "nell'esaminare i casi previsti dalla legge che consentono l'estensione degli effetti del contratto" ( v. memoria attorea in data 22.05.2014 ). Tale lettura non può essere, tuttavia, condivisa.

La lettura costituzionalmente orientata del dettato ex art. 1372 c.c., invocata dagli attori a sostegno dell'assunto dell'estensione degli effetti cd. protettivi del contratto a tutela dei diritti fondamentali della persona in favore dei congiunti del contraente, è stata in effetti prospettata ed accolta dalla Suprema Corte in materia ben specifica ed in considerazione di presupposti del tutto peculiari delle fattispecie considerate, in specie in relazione al cd. danno da nascita indesiderata, sul rilievo che "gli effetti del contratto debbono essere individuati avendo riguardo anche alla sua funzione sociale, e tenendo conto che la Costituzione antepone, anche in materia contrattuale, gli interessi della persona a quelli patrimoniali. Ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, **riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del concepito e del di lui padre**, i quali in caso di inadempimento, sono perciò legittimati ad agire per il risarcimento del danno" ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; conformi: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2354 del 02/02/2010; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16754 del 02/10/2012, che peraltro discutibilmente estende il principio affermato ai fratelli del concepito ). E' di tutta evidenza, dunque, la peculiarità della materia cui il principio in esame è stato applicato in sede di legittimità, unicamente in relazione alla posizione del padre del nascituro, in effetti titolare di diritti ed obblighi del tutto analoghi a quelli della madre in relazione al concepito di cui risulta indesiderata la nascita, ovvero a quella del nascituro stesso, su cui la patologia tardivamente accertata viene a gravare con effetti lesivi diretti e permanenti. L'indiscriminato ampliamento di una siffatta lettura estensiva varrebbe, al contrario, a vanificare il principio stesso di cui all'art. 1372 c.c., laddove comunque la tutela dei diritti fondamentali dei congiunti del contraente leso ben può trovare adeguata protezione in sede di responsabilità extracontrattuale.

Deve, dunque, ribadirsi, secondo quanto già rilevato in corso di causa con ordinanza in data 9.06.2014, che **la domanda risarcitoria formulata iure proprio ed a titolo contrattuale dagli odierni attori risulta perciò solo promossa da soggetti carenti di legittimazione attiva** in relazione al denunciato inadempimento di contratto alla cui stipulazione ed efficacia essi sono del tutto estranei.

Addivenendosi perciò alla verifica della competenza giurisdizionale del Giudice Italiano adito ed, in coerenza, all'accertamento della legge applicabile alla fattispecie deve aversi riguardo unicamente alla domanda risarcitoria spiegata dagli attori a titolo extracontrattuale in relazione al sinistro per cui è causa.

Ed in effetti, in applicazione del criterio di cui del dettato ex art. 5 n. 3 del Regolamento CE n. 44/2001 secondo cui “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro (...) in materia di **illeciti civili dolosi o colposi**, davanti al giudice del luogo in cui **l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire**”, ed in relazione al dettato normativo di cui all'art. 4 n. 1 del Regolamento CE n. 864/2007, secondo cui “salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la **legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito** è quella del paese in cui **il danno si verifica**, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto” viene in considerazione il medesimo criterio di collegamento, che deve essere perciò accertato nella fattispecie concreta in termini coerenti secondo principi del tutto analoghi.

Orbene, in sede di interpretazione del dettato ex art. 5 n. 3 del Regolamento CE n. 44/2001 la Suprema Corte ha ormai da tempo chiarito che il disposto “va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è **avvenuta la lesione del diritto della vittima**, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future – od indirette secondo il dettato normativo - di tale lesione” ( Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8076 del 22/05/2012; conformi: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 16065 del 14/07/2014; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8571 del 28/04/2015 ). Né può ritenersi fondato il rilievo critico formulato dalla parte convenuta in comparsa conclusionale secondo cui, ove la nozione di *locus damni*, quale criterio di individuazione della legge applicabile, fosse inteso in riferimento al solo danno subito dal danneggiato principale, le due eccezioni previste nel dettato regolamentare in riferimento al “luogo in cui è avvenuto il fatto” ed a quello ove “potranno verificarsi le conseguenze future” verrebbero a porsi in contrasto insanabile tra loro. Deve piuttosto evidenziarsi come possano non coincidere il luogo di attuazione della condotta lesiva – integrante “il fatto” quale presupposto causalmente idoneo alla produzione del danno – e, da un lato, il luogo di produzione del danno principale subito dalla vittima primaria e, dall'altro, il luogo di verifica di conseguenze dannose ulteriori e successive alla produzione del danno primario, eventualmente a carico di soggetti diversi dalla vittima principale, sicché la legge applicabile alla fattispecie deve essere determinata unicamente in considerazione del luogo di produzione del danno – personale o patrimoniale – subito dalla vittima principale, a prescindere dal luogo di attuazione della condotta lesiva e dal luogo ove si producano quindi ulteriori conseguenze lesive, derivanti o comunque connesse alla lesione principale. Tale lettura, del tutto coerente con il dettato normativo e con le indicazioni interpretative offerte nel Regolamento stesso al “considerando” n. 17, secondo cui “in caso di **lesioni alla sfera personale** o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il **paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale** o si è verificato il danno patrimoniale”, impone in specie di ritenere sussistente la giurisdizione italiana in relazione al “luogo in cui l'evento dannoso – a carico della vittima principale deceduta nel sinistro - è avvenuto” e, coerentemente, applicabile alla fattispecie la legge italiana, risultando avvenuto in Italia il decesso della vittima primaria dell'illecito denunciato, la cui condotta risulta peraltro parimenti posta in essere in Italia, laddove le sole conseguenze lesive ulteriori denunciate dagli attori, che ne chiedono ristoro, successive e derivate dall'evento lesivo primario della morte del congiunto, si sono prodotte in effetti nel luogo di residenza di detti congiunti, in Inghilterra. Né è dato ravvisare in specie l'applicabilità del criterio concorrente di cui all'art. 4, comma III del Regolamento cd. Roma II, secondo cui “se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese”, non venendo in considerazione ai fini della disamina della domanda risarcitoria attorea, come qualificata ammissibile, l'esistenza del contratto stipulato tra la vittima e l'agenzia, peraltro nord irlandese, cui aderisce il convenuto, risultando semmai ulteriore elemento di stretto collegamento con la legge italiana la circostanza che la condotta lesiva si sia spiegata interamente in Italia.

Deve peraltro evidenziarsi, come opportunamente rilevato dagli odierni attori, come la legge italiana dovrebbe ritenersi comunque applicabile alla fattispecie almeno ai fini della valutazione del danno non patrimoniale denunciato dai congiunti della vittima, risultando inapplicabile in Italia la normativa inglese in tema di liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale da morte in favore del solo coniuge della vittima ( cfr. Fatal Accident Act 1976 ) in applicazione del dettato di cui all'art. 26 del Regolamento CE n.

864/2007, secondo cui “l’applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro”. Ed infatti, come ritenuto dalla Suprema Corte in sede di disamina della legge austriaca applicabile a fattispecie analoga a quella in esame, poiché “agli effetti del diritto internazionale privato, l’ordine pubblico che - anche ai sensi dell’abrogato art. 31 delle preleggi, applicabile *ratione temporis* - impedisce l’ingresso nell’ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l’**ordine pubblico internazionale**”, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”, “in tale accezione esso è ostativo all’applicazione nell’ordinamento italiano dell’art. 1327 ABGB (codice civile austriaco), **che limita il risarcimento in favore dei congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito** al solo danno patrimoniale ed esclude la risarcibilità del danno cosiddetto parentale, venendo in rilievo **l’intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 7 della Carta di Nizza**, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19405 del 22/08/2013 ).

Venendo quindi alla disamina nel merito della domanda risarcitoria attorea deve anzitutto rilevarsi come risulti in effetti incontestata la dinamica fattuale essenziale della vicenda in esame, laddove ampiamente dibattuta tra le parti risulta invece la valutazione dei fatti acclarati ai fini dell’accertamento della responsabilità in merito contestata dagli attori a carico del convenuto.

Emerge infatti, avuto riguardo alle risultanze della “segnalazione informativa” della Guardia di Finanza in atti ( v. documento n. 11 di parte attrice ) redatta in relazione al sinistro per cui è causa, nonché alla relazione in merito resa dalla Polizia di Stato in data 30.03.2010 ( v. documento n. 12 di parte attrice ), ed alle dichiarazioni rese, nell’imminenza dei fatti e quindi in sede testimoniale, dagli altri soggetti che hanno partecipato all’escursione scialpinistica nella quale ha trovato la morte il sig. ██████████ che il gruppo, composto da cinque escursionisti inglesi, accompagnato dal sig. ██████████ in qualità di guida alpina, era partito da Chamonix il giorno 28.03.2010 e, giunto a Rhemes Notre Dame verso le ore 10.00, era arrivato quindi al Rifugio Benevolo verso le ore 13.30 circa. Dopo aver consumato il pranzo presso il Rifugio, il gruppo aveva quindi proseguito l’escursione in direzione della Punta Palettaz, avviandosi sul percorso verso le ore 14.30/15.00 ( lo stesso convenuto in sede di comparsa di risposta colloca l’orario pomeridiano di partenza verso le ore 15.15 ).

I testi escussi nel giudizio – ed in specie tutti i compagni che ebbero a partecipare all’escursione in esito alla quale è avvenuto il sinistro – riferiscono concordemente di aver proceduto dapprima in lieve pendenza e, dopo una breve sosta, di aver affrontato poi un pendio più ripido, alla quota di circa m. 2650, su terreno vergine, che la guida stessa constatò, con l’ausilio di due bastoncini, di pendenza pari a circa 30°, procedendo per una quarantina di minuti, venendo quindi investiti da una prima valanga verso le ore 16.30, che ebbe a travolgere ██████████ e ██████████, e subito dopo da una seconda, nella quale fu travolto anche ██████████. Risulta inoltre che il sig. ██████████ diede subito indicazioni agli escursionisti rimasti illesi di disporsi per la discesa ed attivarsi per i soccorsi ai compagni travolti riuscendo ad estrarre rapidamente ██████████ e ██████████ solo parzialmente sepolti, ed in seguito ██████████ rimasto invece completamente sommerso dalla valanga ed apparso già privo di segni di vita al momento del rinvenimento.

Emergono peraltro dalle risultanze in atti importanti elementi in merito alla condizione generale dei luoghi all’atto degli eventi descritti di sicura ed evidente rilevanza ai fini della valutazione complessiva della situazione di pericolo esistente al momento dei fatti, quale oggetto di doverosa ponderazione e stima da parte della guida alpina ora convenuta.

Risulta infatti – e non è in effetti neppure contestato in fatto – che il bollettino meteorologico emesso dal competente Ufficio regionale in data 27.03.2010 ( in atti sub documento n. 90 di parte attrice ) indicasse in premessa una situazione caratterizzata da “una perturbazione accompagnata da venti nord occidentali (...) destinata a portare nevicate sui rilievi del settore nord-occidentale” e, per le giornate di domenica e lunedì – 28 e 29 marzo 2010 - da un’attesa “temporanea rimonta anticiclonica” foriera di qualche schiarita. In

specie per la giornata in cui è avvenuto quindi il sinistro era previsto nella zona interessata dall'escursione in oggetto "tempo abbastanza soleggiato con passaggio di nubi alte, segnato tuttavia da venti forti o molto forti da NW in attenuazione e temperature massime in aumento ( con zero termico in rialzo da m. 1300 a m. 2200 )".

Risulta inoltre dal bollettino regionale neve e valanghe n. 52 in data 26.03.2010 ( in atti sub documento n., 44 di parte attrice ) una situazione generale caratterizzata da nevicata nella zona est della Regione, con apporti di neve fresca di cm. 25/40, accompagnate da attività eolica di moderata intensità ed inoltre una condizione di generale umidificazione della neve fino a quote elevate ( m. 2700/2900 ) con scarso o carente rigelo notturno. Risulta altresì che "tale condizione favorisce il distacco spontaneo di lastroni, superficiali e di fondo, e valanghe di neve a debole coesione bagnata, anche di media dimensione, in particolare alle esposizioni settentrionali ed occidentali, dove i pendii sono ancora abbastanza carichi" ed "inoltre, vista l'intensa attività eolica in atto, anche il distacco provocato di lastroni di nuova formazione è possibile con debole sovraccarico", laddove "nelle ultime 24 ore, a tutte le esposizioni e principalmente sotto i 2600/2800 m., sono state osservate valanghe spontanee, ed anche provocate, a lastroni di fondo (...), sicché "per quanto riguarda il distacco provocato è **possibile provocare valanghe a lastroni, sia di superficie che di fondo, anche al passaggio del singolo sciatore, in particolare alle esposizioni settentrionali ed occidentali, dove i pendii sono ancora maggiormente carichi**". Specificamente per la giornata del 28.03.2010 il bollettino in esame segnalava "una nuova ripresa dell'attività valanghiva spontanea", pure in particolare nel settore occidentale della Regione, con "possibili valanghe di neve umida a debole coesione e a lastroni, anche di fondo, di medie e talvolta grandi dimensioni" evidenziando possibile "**il distacco provocato di valanghe a lastroni, sia di superficie che di fondo, anche al passaggio del singolo sciatore, in particolare alle esposizioni settentrionali ed occidentali**", indicando conclusivamente un pericolo valanghe stimato di livello 3 nella zona della Val di Rhemes ove è avvenuto il sinistro.

Risulta peraltro che in base alla scala Europea di pericolo valanghe il livello di probabilità di produzione di fenomeni di distacco valanghivo viene indicato secondo cinque differenti categorie di rischio, sinteticamente espresse in numeri compresi da uno a cinque e descrittivamente assunte secondo parametri di stima generali riferiti ai vari fattori incidenti sulla determinazione di fenomeni della tipologia considerata, laddove in specie il grado di pericolo "3" indicato nel bollettino innanzi esaminato, sinteticamente stimato come "marcato", viene descritto in relazione alla stabilità del manto nevoso evidenziandosi che esso "presenta un consolidamento su molti pendii ripidi da moderato a debole" e, in relazione alla probabilità di distacco di valanghe, indicandosi che essa "**è possibile con un debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi**". In alcune situazioni sono possibili alcuni valanghe spontanee di media grandezza e in singoli casi anche grandi valanghe". Ed inoltre "è da sottolineare che la scala non è lineare, in quanto il grado mediano ( 3 marcato ) non rappresenta un pericolo medio, bensì un pericolo superiore". Il riferimento ai pendii ripidi deve essere inteso peraltro, secondo le indicazioni di lettura riportate a margine della predetta classificazione, in relazione a "pendii con inclinazione da 30° a 35°" e l'entità del sovraccarico sul terreno viene stimata come "forte" al passaggio di un gruppo compatto di sciatori o di un mezzo battipista od all'uso di esplosivo e "debole" in rapporto al passaggio di un singolo sciatore o di un escursionista senza sci. Alle descritte condizioni vengono quindi dettate indicazioni per escursionisti alpinisti e sciatori fuori pista del seguente tenore: "le possibilità, per le gite sciistiche sono limitate ed è richiesta una buona capacità di valutazione locale" ( v. la scala citata riportata ad esempio sul web dalla AINEVA - l'associazione delle Regioni e Province autonome dell'arco alpino italiano, costituita al fine di consentire il coordinamento delle iniziative che gli Enti aderenti svolgono in materia di prevenzione ed informazione nel settore della neve e delle valanghe, cui aderisce la Regione Autonoma Valle d'Aosta - ).

La situazione descritta aveva giustificato del resto l'emissione proprio in data 28.03.2010 di un bollettino straordinario neve e valanghe, alle ore 13.30 – certamente non conoscibile né valutabile *ex ante* dall'odierno convenuto - in considerazione dell'attività eolica constatata, del rialzo termico previsto e degli scaricamenti rilevati nelle ultime ore ( v. documento indicato negli atti di indagine in sede penale allegati al fascicolo ). Sono emersi peraltro dall'istruttoria orale svolta nel giudizio elementi ulteriori e specialmente significativi per la valutazione delle condizioni esistenti all'atto della verifica del sinistro.

Il teste sig. [redacted] ha riferito in specie, in merito al grado di esperienza maturato dai partecipanti all'escursione in esame nella pratica dello scialpinismo che "[redacted] - [redacted] e [redacted] erano bravi sciatori anche fuori pista; [redacted] aveva fatto anche dei giorni di escursione in scialpinismo. [redacted] forse un giorno solo; io avevo fatto cinque giorni di scialpinismo. Ricordo che solo io riuscivo a fare le inversioni in salita, gli altri avevano difficoltà. [redacted] in particolare non aveva mai fatto scialpinismo".

Il teste ha inoltre aggiunto, in merito alle condizioni ambientali e climatiche della giornata, che già "salendo al rifugio" essi avevano "visto scendere due valanghe e molte ne erano scese prima", egli ha inoltre riferito di avere indossato "alla partenza dal rifugio una maglietta a maniche lunghe e una felpa", aggiungendo di aver "tolto poi la felpa", precisando anche che "davanti al Benevolo la neve era molto bagnata, salendo la neve è diventata più asciutta".

Il teste sig. [redacted] ha pure riferito che "quel giorno al mattino c'era il sole, era una bella giornata, nel pomeriggio è andato annuvolandosi", aggiungendo che era caldo tanto che gli escursionisti avevano tolto le giacche nel ravviarsi dopo pranzo", evidenziando così una circostanza confermata anche dal teste sig. [redacted] che pure ha precisato "era abbastanza caldo, la neve era fresca, abbastanza appiccicosa; salendo la neve è diventata più polverosa", aggiungendo che anch'egli aveva "una maglietta a maniche lunghe; ferdandoci mettevamo la giacca perché sentivamo freddo".

Tutti gli escursionisti escussi hanno peraltro confermato che nessuno di loro aveva apprezzabile esperienza in attività di scialpinismo ed inoltre, in merito alle direttive dettate dalla guida sulle modalità corrette per la progressione in relazione alle condizioni esistenti, hanno concordemente **escluso di avere avuto indicazione alcuna sulla distanza da tenere fra l'uno e l'altro nel procedere**, riferendo che al momento dell'incidente nell'ordine di progressione del gruppo l'odierno convenuto precedeva i clienti, seguito a breve distanza dal sig. [redacted] (circa un metro secondo quanto da lui stesso riferito), quindi a distanza di circa cinque metri da [redacted] ed a breve - uno o due metri - da [redacted] ed infine, a distanza dieci o venti metri dagli altri da [redacted] ed infine da [redacted] (v. deposizioni degli escursionisti presenti a confronto). Tutti hanno peraltro concordemente confermato di avere con sé durante l'escursione l'apparecchio ARVA, la pala e la sonda, confermando di avere eseguito nella giornata antecedente a quella del sinistro una esercitazione sull'uso dell'apparecchio ricetrasmittitore in dotazione e sul recupero di persone sepolte da valanga.

Risulta infine dalla "Segnalazione informativa" della Guardia di Finanza in atti che il M.Ilo [redacted] al Comando del Soccorso Alpino dell'Arma, intervenuto il giorno dell'incidente per le operazioni di soccorso, ha quindi riscontrato nel corso di un sopralluogo condotto il giorno seguente sul luogo del sinistro le caratteristiche generali della valanga, di notevoli dimensioni (luogo di distacco di circa 100 m. e sviluppo dal punto di distacco di circa 400 m., con accumulo massimo di 6 m. e consistenza di neve asciutta) e la pendenza del versante di salita del gruppo nel tratto ove è avvenuto quindi il duplice distacco, rilevando al riguardo che **"il terreno sul versante raggiunge anche 35 gradi di pendenza, con pochi affioramenti rocciosi"**. Egli ha inoltre rilevato la **"presenza di placche a vento nella zona di distacco"**, verificando altresì che **"l'esposizione del versante interessato all'evento è prevalentemente rivolta sul quadrante settentrionale"** evidenziando che "i versanti con questa disposizione cardinale non favoriscono la fase di metamorfosi e assestamento del manto nevoso, a causa di una minor azione solare e di conseguenza una minor escursione termica", rilevando infine, in conformità a quanto riportato nei bollettini nivo-meteorologici innanzi richiamati, che "la situazione meteorologica del periodo in cui si è verificato l'evento è stata caratterizzata da instabilità delle condizioni meteo, con nevicite, temperature basse e (...) azione eolica con prevalente direzione occidentale". Valutate, dunque, le condizioni evidenziate, egli ha infine rilevato che "i fattori che hanno concorso affinché l'evento lesivo si verificasse, si possono riassumere così di seguito: 1) le condizioni meteorologiche del giorno dell'incidente e dei giorni precedenti (...); 2) la scelta di effettuare l'escursione nel tardo pomeriggio (...); 3) l'inclinazione del pendio che varia dai 30° ai 35°, pendenza importante per quelle condizioni di innevamento; 4) l'assenza quasi totale di speroni rocciosi sul pendio (...); 5) il passaggio di sciatori sul pendio, che ne hanno alterato gli equilibri all'interno del manto nevoso".

Le condizioni così descritte trovano del resto evidente riscontro nella documentazione fotografica in atti ( v. documento n. 56 di parte attrice ) - realizzata dal sig. ██████████ come da lui stesso riferito, ad eccezione di due foto compiute dal sig. ██████████ - che ritrae le varie fasi dell'escursione, nella quale si vedono taluni scaricamenti osservati durante l'ascesa al rifugio ( foto h, i, j ) ed il ripido pendio dal quale si sono prodotte infine le valanghe.

Orbene, alla luce delle ampie risultanze così emerse nel giudizio, il Tribunale ritiene acquisiti elementi adeguati e sufficienti per la valutazione della condotta tenuta dal sig. ██████████ nel ruolo di guida assunto nello svolgimento dell'escursione in cui è deceduto il sig. ██████████ travolto da valanga, valutando perciò superfluo l'esperimento di C.T.U. sulla dinamica del sinistro in esame quale pure insistentemente invocata dalla parte convenuta.

Peraltro, ai fini di una corretta valutazione delle risultanze acclarate, anche in riferimento alle contrastanti relazioni tecniche di parte prodotte nel giudizio, risulta previamente necessario il chiarimento di premesse metodologiche ineludibili ed il richiamo di principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte in materia.

Deve anzitutto evidenziarsi l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere degli esiti del procedimento disciplinare che la difesa del convenuto riferisce, pur in carenza di documentazione alcuna in merito, previamente esperito nei confronti del sig. ██████████ da parte dell'Associazione britannica delle Guide di Montagna. Secondo quanto esposto detto giudizio sarebbe stato infatti svolto, pur sulla base di accurata indagine, in riferimento alla normativa inglese vigente in materia e, comunque, ai soli fini della valutazione disciplinare della condotta dell'odierno convenuto in relazione alla sua aderenza alla predetta associazione, sicché il giudizio infine espresso in merito alla condotta assunta dalla guida in relazione alla vicenda in esame, di conformità allo standard delle competenze delle guide aderenti, risulta perciò solo inconferente in rapporto al diverso giudizio che si viene a svolgere in merito alla conformità della condotta del convenuto stesso in rapporto ai parametri di diligenza, prudenza e perizia impostigli ex art. 2043 c.c.

Il Tribunale ritiene infatti inapplicabile alla fattispecie in esame il regime speciale di responsabilità aquiliana ex art. 2050 c.c. in rapporto all'attività nel corso del cui svolgimento si è prodotto l'evento luttuoso di cui si conosce.

Ed infatti, "in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre **distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale**: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.; la seconda concerne un'attività che, invece, è **potenzialmente dannosa di per sé** per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 cod. civ. . La distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività comporta un accertamento di fatto, perché, nel primo caso, si tratta di verificare il grado di diligenza o di perizia dell'operatore e, nel secondo caso, la natura dell'attività o il grado di efficienza dei mezzi utilizzati" ( Cass. civ. . Sez. 3, Sentenza n. 20357 del 21/10/2005 ). Più chiaramente deve ritenersi in merito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ., **la valutazione in concreto** se un'attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale **per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati**, implica un accertamento di fatto secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata" ( Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 20/05/2015; conformi: Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1195 del 19/01/2007; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 8095 del 06/04/2006 ).

In specie l'attività di escursione scialpinistica, seppure per sua natura condotta in ambiente innevato al di fuori delle aree vigilate ed eventualmente protette da fenomeni di distacco valanghivo servite da impianti di risalita, ove condotta in condizioni di normale prudenza, proprie della disciplina stessa, e di diligente e competente valutazione delle condizioni ambientali complessive relative all'itinerario prescelto in rapporto alla situazione nivo-meteorologica esistente sul territorio, ormai agevolmente accertabile e conoscibile sulla

base di bollettini specialistici diramati con frequenza periodica elevata dai competenti Uffici metereologici nazionali e regionali, non implicando l'uso di strumenti o la pratica di condotte per natura connotate da potenzialità lesiva, non può ritenersi qualificata da pericolosità intrinseca, laddove risulta comunque connaturato all'esercizio di ogni attività sportiva, e perciò implicitamente accettato da chi detta attività pratici, il rischio contenuto nei limiti propri della specifica disciplina considerata. Ed infatti, anche in materia di esercizio di attività sportiva agonistica o comunque organizzata la Suprema Corte ha ormai chiarito che "l'organizzatore (...) per rimanere esente da responsabilità, deve predisporre le normali cautele idonee a **contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva**" ( Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 21664 del 08/11/2005; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 20908 del 27/10/2005; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4018 del 19/02/2013, quest'ultima in materia di attività di sci in pista; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 22344 del 22/10/2014 ).

In specie, sulla base dei rilievi di seguito enunciati, l'esposizione del soggetto rimasto infine vittima del sinistro ad una situazione di elevatissima pericolosità deve ritenersi derivato non già da fattori intrinseci all'attività sportiva praticata, ma piuttosto dalle condizioni in cui detta attività, sotto la guida professionale del convenuto, è stata svolta in spregio a regole fondamentali di prudenza e perizia.

Peraltro, poiché risulta da tempo definito con sentenza di applicazione di pena su richiesta il giudizio penale preventivamente esperito a carico dell'odierno convenuto, imputato ex artt. 41 cpv. e 589 c.p. in relazione al decesso del sig. ██████████ occorre previamente valutare la rilevanza della pronuncia così intervenuta ( v. sentenza n. ██████████ ex artt. 444 e segg. c.p.p. in data 6.06.2012 in atti sub documento n. 9 di parte attrice ), che pur non reca specifico accertamento e valutazione in merito alla condotta assunta nella fattispecie dal sig. ██████████ nel presente giudizio. Al riguardo, in relazione alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia deve ritenersi che "la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. - pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre **una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare**" ( Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011 Sez. 6 - 3; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 9456 del 18/04/2013 ), sicché "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un **importante elemento di prova** per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, **presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova**" Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006; conforme: Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013 ).

La sentenza innanzi richiamata emessa a carico dell'odierno convenuto non contiene in specie, come rilevato, alcun accertamento in fatto in relazione alla vicenda ora in esame; nondimeno, a fronte di imputazione ex artt. 41 cpv. e 589 c.p. formulata proprio in specifico riferimento agli elementi in fatto ora accertati in questa sede processuale sulla base dei dati innanzi puntualmente evidenziati in esito all'istruttoria condotta nel presente giudizio - "perché quale guida alpina, intraprendendo alle ore 16.30 circa di domenica 28 marzo 2010, con cinque clienti, un'escursione scialpinistica sulla destra orografica del rifugio Benevolo - direzione Punta Palettaz - con imprudenza, negligenza ed imperizia consistita: nell'intraprendere l'escursione scialpinistica in condizioni metereologiche sfavorevoli ( le condizioni del giorno dell'escursione e dei giorni precedenti erano caratterizzate da nevicata, vento e basse temperature; il bollettino neve e valanghe della Protezione Civile n. 52 emesso alle ore 18.00 del 26.03.2010 indicava per la giornata di domenica 28 marzo, nella zona dell'evento, un pericolo valanghe di livello 4; in orario sconsigliato ( tardo pomeriggio, nel momento in cui il versante si trovava sottoposto ad un'azione di irraggiamento solare, con conseguente escursione termica); nella scelta dell'itinerario ( inclinazione del pendio che varia dai 30° ai 35°, pendenza importante rispetto alle condizioni di innevamento presenti nonché assenza di speroni rocciosi sul pendio che favorivano il trattenimento della neve ); nel passaggio degli sciatori sul pendio che alteravano gli equilibri del manto nevoso, non impediva ( e dunque cagionava ) che, mentre saliva con i cinque escursionisti verso la località Punta Palettaz, giunti in prossimità del costone sottostante la Punta Palettaz, tre escursionisti venissero travolti da due valanghe in successione (...) a causa

delle quali decedeva [redacted] – essa reca statuizione di applicazione di pena su richiesta di mesi otto di reclusione a carico del sig. [redacted] e costituisce, dunque, in applicazione dei principi innanzi richiamati un importante ed ulteriore elemento di prova nel presente giudizio a conforto della domanda risarcitoria attorea, **implicando ammissione di colpevolezza in relazione alla condotta imprudente ed imperita contestatagli.**

Ritiene peraltro il Tribunale di chiara evidenza alla luce degli elementi ambientali rilevati nel contesto della “Segnalazione informativa” della Guardia di Finanza in atti ( v. documento n. 11 di parte attrice ) la grave imprudenza ed imperizia che ha connotato la condotta assunta dall’odierno convenuto nella conduzione dell’escursione in esito alla quale si è verificato il sinistro per cui è causa. Deve peraltro evidenziarsi, a fronte delle aperte contestazioni svolte dalla parte convenuta in ordine all’attendibilità ed affidabilità del documento in esame, come esso provenga in effetti da soggetto sicuramente competente e qualificato, quale comandante del nucleo di soccorso alpino dell’arma in Valle d’Aosta, alla valutazione tecnica di dati ed elementi relativi alle condizioni ambientali, metereologiche e nivologiche specifiche del luogo ove è avvenuto il fatto, non già desunte – come contestato – dalla mera illustrazione fotografica dei luoghi offerta dagli stessi compagni che erano con la vittima nell’escursione in questione, ma rilevate ed accertate *in loco* dallo stesso ufficiale che ha sottoscritto quindi il rapporto in esame nel corso dei rilievi effettuati il giorno successivo a quello dell’incidente.

Risulta, dunque, che la duplice valanga che ha travolto il sig. [redacted] è prodotta, in zona segnalata a rischio “marcato” di distacco, sia spontaneo sia provocato ( v. bollettino nivo-metereologico innanzi richiamato ed esaminato in data 26.03.2010 dell’Ufficio meteorologico regionale ) su pendio con esposizione prevalentemente rivolta sul versante settentrionale, segnalata a rischio specifico, in zona ove erano visibili placche a vento e lastroni formatisi a seguito di intensa attività eolica registrata nei giorni precedenti, su un pendio qualificabile come “ripido” – di pendenza compresa tra i 30° ed i 35° - e dunque specialmente esposto a rischio di distacco, in orario del tutto incongruo per lo svolgimento di una gita scialpinistica, in fase di riscaldamento del versante per irraggiamento solare e quindi di rialzo termico, su terreno non tracciato dal passaggio di altri sciatori, verosimilmente arrestatisi con maggior prudenza nella zona meno ripida sottostante. Meritano, dunque, di essere sicuramente condivise, a fronte degli elementi evidenziati, le osservazioni conclusive dell’autore della richiamata “relazione illustrativa” in ordine all’individuazione dei fattori verosimilmente concorrenti nella determinazione del distacco valanghivo da cui è stato travolto il sig. [redacted] quali innanzi richiamati e valutati, sicché l’evento lesivo di cui si conosce, risulta in effetti determinato proprio per l’avveramento dei fattori di rischio specifico evidenziati e descritti nel bollettino nivo-meteorologico innanzi richiamato in relazione alla zona prescelta per lo svolgimento dell’escursione. Emerge perciò evidente **l’imperizia ed imprudenza dell’odierno convenuto nella valutazione delle condizioni ambientali e metereologiche in cui ha condotto l’escursione**, nonché nella scelta di proseguire la salita su terreno specialmente segnalato a rischio, in orario incongruo, conducendo un gruppo di clienti inesperti ed omettendo finanche di dettare loro direttive adeguate per limitare almeno la sollecitazione sul terreno e l’esposizione al rischio con un ampio distanziamento degli sciatori sul percorso. Le conclusioni esposte trovano conforto anche alla luce della relazione tecnica prodotta dalla parte attrice redatta dalla guida alpina [redacted] sulla base di un’attenta valutazione dei fattori ambientali come sopra riscontrati ed accertati, laddove del tutto generiche risultano le considerazioni in merito esposte nella relazione tecnica prodotta dalla parte convenuta, benché redatta da guide alpine qualificate, che, pur rilevando in via generale come il livello di pericolo “3” evidenziato nel bollettino nivologico regionale innanzi richiamato in data 26.03.2010 “consente di uscire in sicurezza sia pure **previa una accurata scelta del percorso e attente valutazioni**”, limitano quindi ogni ulteriore argomentazione all’analisi della natura spontanea o provocata delle valanghe che ebbero a travolgere la vittima, laddove le cautele imposte alla guida del gruppo risultano in effetti identiche in relazione ad eventi naturali e derivati dalla stessa azione degli escursionisti, involgendo piuttosto la complessiva ponderazione dei fattori di rischio esistenti in rapporto alle condizioni specifiche dello stato dei luoghi al momento dei fatti e, conseguentemente, alla scelta di un itinerario adeguato per lo svolgimento dell’escursione in condizioni sufficienti di sicurezza per la tutela primaria dell’incolumità dei partecipanti.

Al riguardo la Suprema Corte, in rapporto a fattispecie, pure relative a diverse attività sportive, che presentano comunque elementi di spiccata analogia con quella in esame, ha puntualmente rilevato che “in tema di omicidio colposo, sussiste la responsabilità del maestro di sci che abbia accompagnato gli allievi in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, in un giorno nel quale era stato segnalato il rischio di distacco di valanghe” ( Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 26116 del 08/05/2008 ). Parimenti la Corte ha pure evidenziato come “la guida di un gruppo di escursionisti subacquei è **titolare di una posizione di garanzia**, in ragione della quale egli è tenuto: a) a verificare la presenza nei partecipanti all'escursione dei brevetti attestanti i livelli di esperienza e di capacità acquisiti e la compatibilità degli stessi con le caratteristiche ed i livelli di rischio dell'escursione programmata; b) a **scegliere il percorso più adeguato** per raggiungere la meta concordata, in rapporto, non solo, alle **capacità tecniche degli escursionisti** ma, anche, alle **effettive condizioni del mare ed ambientali**, con la conseguente necessità di modificare la programmazione iniziale ove esse subiscano dei mutamenti ( Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27964 del 06/03/2014 ). Ed infatti “nei reati colposi omissivi impropri” – come nella correlativa fattispecie civile di illecito – “l'addebito della responsabilità presuppone l'individuazione di una posizione di garanzia da cui discenda l'obbligo giuridico di impedire l'evento, il quale si caratterizza rispetto agli altri obblighi di agire in ragione della previa attribuzione al garante degli adeguati poteri di impedire accadimenti offensivi di beni altrui” ( Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 22614 del 19/02/2008; nello stesso senso: Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 13323 del 2003 ).

Ritenuta, dunque, in ragione delle ampie motivazioni esposte, la piena responsabilità del convenuto in relazione alla morte del sig. ██████████, occorre valutare quindi, in merito alla complessa domanda risarcitoria attorea, la natura, gravità ed entità dei danni conseguenti al sinistro per cui è causa a carico di ciascuno dei familiari del *de cuius* che ne chiedono ristoro.

Muovendo dalla disamina del **danno non patrimoniale** esposto dagli attori nelle diverse componenti evidenziate in citazione ed infine nelle memorie difensive conclusive nel giudizio deve anzitutto addivenirsi, alla luce delle note pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite in materia nn. 26972, 26973, 26974, 26975 in data 11.11.2008, ed in considerazione della successiva elaborazione giurisprudenziale in tema, ad una chiara ed esauriente ricostruzione dei criteri fondamentali che presiedono alla corretta valutazione e quantificazione dei danni conseguenti all'illecito civile, sia esso extracontrattuale – come in specie – ovvero derivante da violazione di obblighi contrattuali.

Orbene, in esito ad un lungo e complesso processo di rielaborazione critica ed approfondimento sistematico della materia, la Suprema Corte ha ormai chiarito che, secondo una **lettura costituzionalmente orientata del disposto normativo ex art. 2059 cod. civ.**, che ha costituito a lungo il baluardo storico invalicabile per un compiuto ed esauriente ristoro del danno civile nelle sue componenti non incidenti nella sfera prettamente patrimoniale del soggetto leso, postulando una previsione normativa esplicita per la risarcibilità del danno non patrimoniale, da un lato “il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” ( Cass. nn. 8827 e 8828/2003, richiamate nelle pronunce a Sezioni unite innanzi citate ), dall'altro proprio in forza del dettato ex art. 2059 c.c. “il sistema della responsabilità aquiliana” deve correttamente ricondursi “nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra **danno patrimoniale** ( art. 2043 c.c. ) e **danno non patrimoniale** ( art. 2059 c.c. ), laddove “sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue ( danno-conseguenza ), le due ipotesi risarcitorie si differenziano” unicamente “ in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto”, giacché “il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge

e nei casi in cui sia cagionato da un evento di **danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona**". Dunque "la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria" ( cfr. Cass. S.U. 11.11.2008 richiamata ). In tale rinnovato inquadramento sistematico **le singole categorie concettuali di danno a lungo invocate in sede di liquidazione** ( danno morale, danno esistenziale, danno estetico, danno alla vita di relazione, danno da perdita del congiunto ) acquisiscono semmai una **valenza meramente descrittiva** di componenti di danno che comunque in tanto sono da ritenere risarcibili in quanto sfaccettature riconducibili a significative lesioni di valori non direttamente attinenti la sfera patrimoniale del soggetto, come tali previsti dal legislatore ovvero qualificabili quali lesioni di interessi costituzionalmente rilevanti o comunque inviolabili del soggetto.

Nondimeno deve comunque affermarsi che "la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta **natura composita**, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il **danno morale** (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello **biologico** (inteso come lesione del bene salute) e quello **esistenziale** (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al **principio dell'integralità del risarcimento**, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni" ( Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014; conformi: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 687 del 15/01/2014; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20292 del 20/11/2012; da ultimo: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 18/05/2015 ).

Peraltro, "dalle Sezioni Unite del 2008 si è preso atto che il danno biologico è normativamente definito in termini di lesione psico-fisica ( temporanea o permanente ) accertabile in sede medico-legale ( L. n. 57 del 2001, art. 5, comma III, in tema di responsabilità civile auto; D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, in tema di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e degli infortuni professionali; D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139, cd. Codice delle Assicurazioni private ) ( Cass. Civ. Sez. 3, n. 1361/2014 cit. ), mentre "il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed ulteriore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dallo ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni" ( Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 6572 del 24/03/2006, richiamata da Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014 ).

Più specifica disamina merita, invece, pur quale componente del danno non patrimoniale complessivamente inteso, la categoria del danno morale, ravvisato tradizionalmente, e così ancora nelle note pronunce della Suprema Corte del 2008 innanzi richiamate, "quale patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva ed interiore ( danno morale soggettivo )", seppur non necessariamente transeunte - a differenza di quanto ritenuto dal precedente orientamento di legittimità -, dovendosi al riguardo considerare come "in epoca successiva alle Sezioni Unite del 2008 il danno morale è stato dal legislatore definito quale *sofferenza e turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona* D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, art. 5, comma 1,

lett. c), (recante "Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 78 e 79"), poi abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, comma 1, n. 385, (Codice dell'Ordinamento militare), con la decorrenza prevista dal medesimo D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2272, comma 1, nonché quale *pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato* D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 ("Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma della L. 3 agosto 2004, n. 206, art.6"). ( ancora Cass. Civ. Sez. III, 23.01.2014 n. 1361 ).

Del resto "la qualificazione del danno morale in termini di dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190), risulta peraltro già da tempo recepita (anche) dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 12/12/2008, n. 29191; Cass., 11/6/2009, n. 13530; Cass., 10/3/2010, n. 5770), che nel segnalare l'ontologica autonomia, in ragione della diversità del bene protetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, ha sottolineato **la conseguente necessità di tenersene autonomamente conto**, rispetto agli altri aspetti in cui si sostanzia la categoria del danno non patrimoniale, sul piano liquidatorio. Laddove i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata onnicomprensiva (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, successivamente, Cass., 13/5/2011, n. 10527).

Dunque deve ritenersi che "la definizione del danno morale è pertanto venuta ormai a connotarsi di significati ulteriori rispetto al mero patema d'animo, alla sofferenza interiore o perturbamento psichico, secondo la relativa accezione come detto accolta dalle Sezioni Unite del 2008. E il danno morale, inteso quale **lesione della dignità o integrità morale, massima espressione della dignità umana, assume specifico e autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale**, anche **laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale** (v. Cass., 26/6/2013, n. 16041; Cass., 16/2/2012, n. 2228. V. altresì Cass., 20/11/2012, n. 20292, e, da ultimo, Cass., 3/10/2013, n. 22585 ed infine, con estrema chiarezza, Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 9320 in data 8.05.2015 e Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 11851 in data 9.06.2015 ).

Addivenendosi quindi alla valutazione del danno non patrimoniale denunciato dagli odierni attori, in relazione al vincolo parentale specifico di ciascuno con la vittima del sinistro, quale conseguenza diretta dell'evento luttuoso derivato dall'illecito di cui si conosce, il Tribunale ritiene di dover distintamente considerare, da un lato, la posizione del coniuge e dei figli superstiti del sig. [REDACTED] e, dall'altra, quella dei genitori e della sorella, venendosi a connotare il pregiudizio riportato dalle due categorie indicate di familiari in termini del tutto diversi, tenuto conto di principi che debbono ritenersi ormai acquisiti in relazione all'onere probatorio a carico dei soggetti danneggiati.

Ed infatti, come la Suprema Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale non può considerarsi *in re ipsa*, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno (per il rilievo che ben può accadere, sia pur non frequentemente, che la perdita di un congiunto non cagioni danno relazionale o danno morale o alcuno di essi v. Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 20/11/2012, n. 20292, e, da ultimo, Cass., 3/10/2013, n. 22585) bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975).

**Esso va dal danneggiato allegato e provato**, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. ( v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527 ).

L'allegazione a tal fine necessaria, si è da questa Corte precisato, deve concernere **fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata** e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico - (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 25 settembre 2012, n. 16255)" ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015 ).

In specie emerge dalla documentazione prodotta in giudizio dagli attori – pur redatta in parte in lingua inglese -, né è del resto specificamente contestato dalla parte convenuta, che il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] coniugati il 28.07.2001 in giovane età – venticinque e ventotto anni – hanno convissuto serenamente fino all'evento di cui si conosce, vivendo in un contesto familiare unito, allargato con la nascita di due figli, venuti alla luce nel 2004 e nel 2006. Risulta inoltre che i coniugi, dopo aver condiviso la formazione universitaria, svolgevano entrambi la professione forense presso il medesimo studio legale sino alla decisione assunta dalla sig.ra [REDACTED] di dedicarsi interamente alla famiglia. Seppure la prova testimoniale in merito dedotta dalla parte attrice non ha potuto essere ammessa nel giudizio come formulata in termini all'evidenza valutativi, le circostanze così descritte in merito alla vicenda familiare della vittima del sinistro di cui si conosce non sono mai state in effetti contestate o revocate in dubbio dalla parte convenuta, sicché il Tribunale ritiene di poter assumere in effetti acclarata l'esistenza di vincoli di condivisione familiare profondi, radicati e solidi tra il sig. [REDACTED] la moglie ed i figli nati dalla loro unione, in tenerissima età all'epoca del decesso del padre, e quindi di poter ragionevolmente presumere – come allegato ed ampiamente assunto dalla parte attrice – che essi abbiano subito in conseguenza della morte del congiunto, un pregiudizio gravissimo in termini di danno morale ed esistenziale.

Deve del resto ritenersi che “la prova del c.d. danno esistenziale (nel caso, da perdita dello stretto congiunto o danno parentale) può essere data **anche con presunzioni semplici** (od *hominis*), strumento di accertamento dei fatti di causa che può presentare anche qualche margine di opinabilità nell'operata riconduzione -in base a regole (elastiche) di esperienza- del fatto ignoto da quello noto, con il solo limite del principio di probabilità, in base al quale non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'*id quod plerumque accidit*, valutabile ex art. 116 cod. proc. civ. dal giudice, che con prudente apprezzamento può pertanto ravvisare la non necessità di ulteriore prova al riguardo” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13546 del 12/06/2006 ). E quindi “il danno esistenziale, quale criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 cod. civ., può essere desunto in forza dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. da **massime di comune esperienza** ( Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 777 del 19/01/2015 ), laddove “il fatto illecito, costituito dalla **uccisione del congiunto**, dà luogo ad un **danno non patrimoniale presunto**, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da **uno stretto vincolo di parentela**, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012 ).

Seppur, dunque, “il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello **sconvolgimento**

**dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”** ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015 ) le circostanze specificamente allegate dalla parte attrice in merito agli effetti dirompenti prodotti dalla perdita del congiunto nella famiglia nucleare del sig. [REDACTED] quali ragionevolmente riconducibili causalmente all'illecito secondo parametri di elevata probabilità, consentono sicuramente di ritenere in via presuntiva provato in specie **un pregiudizio non patrimoniale di estrema gravità nelle connotazioni specifiche del danno morale e del danno esistenziale.**

Ed infatti la considerazione della giovane età della vittima, delle tragiche circostanze dell'incidente in cui è avvenuto il decesso e della sua imprevedibilità per i familiari, nonché la valutazione dell'età del coniuge e dei figli superstiti, della prematura ed improvvisa risoluzione del percorso di vita familiare serenamente condotto in un solido contesto di condivisione degli affetti dal matrimonio della coppia ed attraverso l'esperienza di genitorialità, nonché, per la sig.ra [REDACTED] il rilievo del tragico confronto con la prospettiva di dover sostenere da sola il carico familiare e la responsabilità genitoriale nel futuro, e, per i figli della privazione dolorosa del sostegno affettivo, educativo, morale e materiale del padre, inducono con ogni evidenza a ritenere che il danno morale, inteso nella complessa ed articolata accezione enunciata, e quindi sia come sofferenza interiore profonda, sia come lesione della dignità ed integrità della persona, si configuri per detti soggetti con massima intensità e gravità.

Parimenti, poiché deve ritenersi che “la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011 ), la stessa valutazione del danno esistenziale subito dal coniuge e dai figli superstiti della vittima induce in specie a ravvisare un pregiudizio di estrema gravità per i congiunti compresi nella famiglia nucleare della vittima, tenuto conto del radicale mutamento delle prospettive di vita, familiare ed individuale, derivatene per ciascuno di loro.

Risulta del resto – come non contestato – che la sig.ra [REDACTED] abbia dovuto riprendere l'attività lavorativa per far fronte agli oneri familiari, dovendo peraltro bilanciare il suo investimento professionale con il gravoso impegno genitoriale esclusivo, laddove i figli, con il venir meno del sostegno della figura paterna sin dalla più tenera età, dovranno perciò subire nel percorso di crescita una grave deprivazione morale ed effettiva, oltre che educativa e formativa.

Non può ritenersi invece in alcun modo provato, in carenza di documentazione clinica - o comunque di riscontri obiettivi e certi a conforto, che essi abbiano altresì subito un danno biologico significativo ed effettivo, come tale apprezzabile e rilevante sul piano giuridico e perciò risarcibile. La parte attrice allega in merito che, da un lato, la sig.ra [REDACTED] abbia sofferto, nel periodo immediatamente successivo alla morte del marito, grave deperimento, abulia, depressione, nonché perdita di capelli ed episodi di diuresi notturna, e, dall'altro, che la piccola [REDACTED] abbia manifestato comportamenti autolesivi preoccupanti nel sonno e comunque abbia sviluppato, al pari del fratellino, un attaccamento compensativo quasi simbiotico e certamente ansioso alla figura materna. Manca, tuttavia, alcun conforto probatorio in atti di disagi psico-emotivi e comportamentali che, come descritti, pur potrebbero attingere rilevanza ai fini risarcitori, ove accertati in grado significativo e protrattisi per un apprezzabile lasso di tempo, né essi possono ritenersi suscettibili di mera prova testimoniale, in quanto constatabili e diagnosticabili solo sulla base di un giudizio clinico per sé valutativo, come tale non

demandabile a testi, peraltro indicati dalla parte deducente in meri conoscenti, amici e familiari degli attori stessi.

E, dunque, addivenendosi alla valutazione a fini risarcitori del danno non patrimoniale subito dagli stretti congiunti della vittima – moglie e figli - quale sin qui accertato e ritenuto, poiché “la liquidazione del danno morale *iure proprio* sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui (nella specie per sinistro stradale) **sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice** di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, perché, nonostante l'inquadramento del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 32 Cost. (nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23053 del 30/10/2009 ), deve piuttosto ritenersi che “in materia risarcitoria la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare deve avvenire **in base a valutazione equitativa**, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve **tener conto** dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1410 del 21/01/2011 ).

E' del resto conclusione ormai acquisita e condivisa in materia che “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche **l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi**, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. **Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano**, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 28290 del 22/12/2011 ).

Nondimeno, pur “con particolare riferimento alla liquidazione del danno alla salute, si è in giurisprudenza costantemente affermata la necessità per il giudice di fare luogo ad una valutazione che, muovendo da una *uniformità pecuniaria di base*, la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato **a tutte le circostanze del caso concreto** (cfr. in particolare Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 e già Corte Cost., 14/7/1986, n. 184). I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire altresì la **cd. personalizzazione del danno**”(v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/6/2006, n. 13546), al fine di addivenirsi ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (v. Cass., 12/7/2006, n. 15760)” ( ancora Cass. Civ. n. 1361/2014 ).

E, dunque, “in tema di liquidazione del danno, e di quello non patrimoniale in particolare, l'equità si è in giurisprudenza intesa nel significato di *adeguatezza* e di *proporzione*, assolvendo alla fondamentale

funzione di "garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale", con eliminazione delle "disparità di trattamento" e delle "ingiustizie" - così Cass., 7/6/2011, n. 12408: "equità non vuoi dire arbitrio, perché quest'ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Alla nozione di equità è consustanziale l'idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parità di trattamento" ( ibidem ).

Orbene le tabelle di liquidazione redatte dal Tribunale di Milano, come aggiornate all'anno 2014 – e, dunque, atteso l'andamento degli indici di svalutazione monetaria corrente, al presente – prevedono quale parametro complessivo di determinazione del danno non patrimoniale per morte di un congiunto, un valore compreso da € 163.990,00 ad € 327.990,00 in favore del figlio per morte del genitore e, parimenti, in favore del coniuge superstite.

Peraltro, come la Suprema Corte "ha avuto più volte modo di affermare, diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, **imponendosene pertanto la valutazione equitativa** (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 10/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). Valutazione equitativa che è diretta a determinare «la compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente sociale accetta come compensazione equa» (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408) ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015 ).

E, dunque, alla luce delle ampie considerazioni esposte, pur tenuto conto che in specie non pare ravvisabile un danno biologico risarcibile a carico di alcuno dei soggetti considerati, in mancanza di prova adeguata in merito, avuto riguardo alla estrema gravità delle componenti di danno morale ed esistenziale per contro accertate a carico della moglie e dei figli superstiti della vittima del sinistro, quali evidenziate e descritte in relazione alle circostanze specifiche in specie acclarate, il Tribunale ritiene congruo e pienamente giustificato liquidare la prestazione risarcitoria dovuta per il titolo in esame in favore della sig.ra [redacted] e dei figli Elizabeth Kate e William Charles nella misura massima prevista per ciascuno degli aventi diritto e quindi in € 327.990,00.

Diversa valutazione meritano invece le posizioni dei genitori e della sorella della vittima del sinistro, non conviventi con il sig. [redacted] che pur possono ritenersi, alla luce delle allegazioni attoree – non specificamente contestate dalla parte convenuta – legati da vincoli affettivi profondi e significativi e da rapporti di assidua frequentazione con il *de cuius*. Al riguardo "deve ritenersi che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare" ( Cass. Civ. Sez. III, 16.03.2012 n. 4253 ). Non pare, tuttavia condivisibile, anche alla luce di più approfondite riflessioni successive della Suprema Corte in materia, il rigido principio secondo cui, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori del contesto familiare nucleare strettamente inteso, "è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico" ( ibidem ). Sembra infatti ben più significativa, ai fini della valutazione della reale intensità del vincolo parentale specifico reciso per effetto di illecito, la verifica della **effettiva pregnanza e solidità del singolo legame** esaminato in funzione delle specifiche modalità secondo cui il rapporto ha trovato attuazione nella quotidiana esperienza di vita della vittima e del suo congiunto, poiché attribuire rilievo decisivo al solo parametro della convivenza "porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidarietà e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze

diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo”, quali “ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità di residenza o anche la sussistenza di molteplici contatti telefonici o telematici” ( Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 29735 in data 11.07.2013; conforme: Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 23917 in data 22.10.2013 ).

In specie, in merito alla situazione personale dei genitori del sig. ██████ in età avanzata all'epoca del sinistro e residenti in città diversa da quella in cui viveva il figlio, risulta in effetti evidente la grave portata lesiva dell'evento sul piano della sofferenza morale soggettiva conseguente ed in termini di sconvolgimento delle abitudini di vita, scandite da visite regolari del *de cuius* e dei suoi familiari nell'ambito delle riunioni parentali abituali in occasione delle festività, anche settimanali. In mancanza, tuttavia, di un danno biologico comprovato come conseguente al lutto sofferto, non pare in specie congruo determinare l'equa prestazione risarcitoria nella misura massima tabellare in specie invocata dalla parte attrice. Tenuto conto dei parametri tabellari previsti per danno parentale in favore degli ascendenti della vittima, pari a quelli previsti per il coniuge superstite, ed in considerazione dei rilievi innanzi esposti, avuto riguardo altresì alla giurisprudenza di merito in materia, il Tribunale ritiene piuttosto congruo determinare in specie la prestazione risarcitoria in favore di ciascuno nella misura di € 200.000,00.

Parimenti in relazione alla posizione della sorella maggiore della vittima, pur residente nella stessa città ove viveva il fratello ed in rapporti di significativa ed assidua frequentazione con lui, non potendosi ravvisare a suo carico, anche solo in via presuntiva, un danno diverso ed ulteriore rispetto al mero danno morale conseguente al lutto, pur avuto riguardo alla giovane età del *de cuius* all'epoca del decesso ed alla condivisione esperienziale conseguente alla minima differenza di età fra i due fratelli, il Tribunale ritiene congruo stimare la prestazione risarcitoria dovuta in favore della sig.ra ██████ ██████ in misura media nell'ambito dei parametri tabellari previsti per la patita morte di un fratello e quindi in € 85.000,00.

In rapporto alle prestazioni risarcitorie come sin qui stimate per il titolo in esame in valori monetari attuali deve peraltro valutarsi il pregiudizio ulteriore riportato dai soggetti danneggiati per la tardiva liquidazione – e conseguente corresponsione – del dovuto per il tempo occorso dal sinistro sino al presente. Al riguardo la Suprema Corte, con pronuncia costantemente richiamata e ribadita in seguito, ha da tempo rilevato che “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti sulla somma rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”. Nondimeno, “deve escludersi che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione (...) perché con tali modalità si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto”. E, dunque, “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta (...), è dovuto inoltre il **danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma**, che deve essere provato dal creditore. La prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito

sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio" ( Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 ; assolutamente conforme: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1215 del 23/01/2006; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5234; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5054 del 03/03/2009 ).

Ed infatti, come analogamente evidenziato dalla Suprema Corte, "poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, **sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso**. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrare un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, **ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio**" ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5234; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5054 del 03/03/2009 ).

Vengono peraltro in evidenza in merito i profili di internazionalità della presente controversia, dovendosi considerare che in specie gli aventi diritto al ristoro risiedono stabilmente in Inghilterra e perciò, verosimilmente, avrebbero investito il capitale conseguito a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell'illecito nel Paese di residenza, nel cui ambito risulta che, nel periodo trascorso dall'epoca del fatto – marzo 2010 - al momento attuale di liquidazione, si è registrato un tasso di inflazione complessivamente pari all'11,47%, come determinabile sulla base dei dati riportati dall'Office for National Statistics.

Peraltro, volendosi avere riguardo al **tasso medio di rendimento dei titoli pubblici nel Regno Unito** quale parametro di valutazione del danno da lucro cessante riportato dagli aventi diritto al risarcimento in conseguenza del tardivo conseguimento della prestazione risarcitoria loro dovuta, deve evidenziarsi - sulla base di dati notori in merito - che nel sistema finanziario inglese i titoli "pubblici" - *gilts* - vengono emessi dal UK Debt Management Office per conto del Tesoro di Sua Maestà e vengono quotati alla Borsa di Londra (London Stock Exchange) e che la maggior parte dei *gilts* viene venduta con un tasso fisso di interesse per tutta la durata dell'obbligazione, pagata semestralmente, con restituzione del valore nominale totale alla scadenza (noto anche come "rimborso in unica soluzione alla scadenza") e quindi con garanzia del capitale investito. Risulta peraltro che i *gilts* vengono emessi per periodi tra uno e cinquant'anni, non possono essere riscossi prima della loro data di scadenza ufficiale, ma possono essere venduti sul mercato obbligazionario, e possono avere scadenza ravvicinata, a meno di sette anni alla scadenza, scadenza media, a sette-quindici anni, o lunga scadenza a più di quindici anni. L'investimento nell'acquisto di detti titoli deve ritenersi, dunque, ragionevole e prudente per un utile impiego di capitali rilevanti da parte di investitori non professionali quali gli odierni attori.

E, dunque, applicati agli importi dovuti agli attori a titolo risarcitorio, devalutati alla data del sinistro in applicazione dell'indice globale di svalutazione come innanzi assunto, ( v. in merito App. Roma Sez. III, 21.12.2010 e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3747 del 23/02/2005 ) interessi compensativi ai tassi di rendimento nominale medio dei *gilts* pubblicati dall'Istituto emittente, con capitalizzazione annuale, risulta un danno da lucro cessante pari a:

per la prestazione risarcitoria riconosciuta in favore della **[REDACTED]** e per i figli nella misura di € 327.990,00 = € 44.463,00;

per la prestazione risarcitoria riconosciuta in favore di ciascuno dei genitori del **[REDACTED]** nella misura di € 200.000,00 = € 27.112,00;

per la prestazione risarcitoria riconosciuta in favore della sorella del **[REDACTED]** nella misura di € 85.000,00 = € 11.523,00.

E dunque risulta dovuto a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell'illecito un importo complessivo di:

**€ 327.990,00 + € 44.463,00 = € 372.453,00 in favore della **[REDACTED]** in proprio ed un pari importo quale legale rappresentante di ciascuno dei figli minori;**

**€ 200.000,00 + € 27.112,00 = € 227.112,00 in favore di ciascuno dei genitori del **[REDACTED]****

**€ 85.000,00 + € 11.523,00 = € 96.523,00 in favore della sorella del **[REDACTED]****

Venendo quindi alla disamina e valutazione del **danno patrimoniale** esposto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, merita anzitutto parziale accoglimento la domanda di ristoro promossa dalla A **[REDACTED]** in relazione alle somme corrisposte alla sig.ra **[REDACTED]** in forza di polizza assicurativa contratta dalla vittima del sinistro per il rimpatrio della salma del defunto in Inghilterra quali documentate in atti sub documenti nn. 46 e 46/A nel fascicolo di parte attrice per l'importo di **£ 4.543,34 versato in data 2.07.2010**, trattandosi di esborso sicuramente conseguente all'evento lesivo di cui si conosce. La domanda deve essere invece disattesa in relazione all'importo ulteriore documentato di **£ 553,80** che risulta pagato per il rimpatrio degli escursionisti che erano con la vittima al momento del sinistro, del tutto estranei al presente giudizio.

Parimenti deve trovare accoglimento la domanda attorea promossa dalla sig.ra **[REDACTED]** per il rimborso delle spese sostenute per le esequie del marito, come documentate in atti ( v. documenti nn. 21 e 21/A nel fascicolo di parte attrice ) per un importo di **£ 5.466,10 versato in data 30.04.2010**, conseguenti al decesso della vittima conseguente al sinistro.

Sui predetti importi, da liquidarsi nella somma corrispondente in Euro al cambio corrente alla data del pagamento, sono dovuti peraltro interessi compensativi e quindi moratori dalla sentenza al saggio legale dalla data dell'esborso al saldo.

La sig.ra **[REDACTED]** ha pure documentato in atti di aver sostenuto spese per la traduzione di atti e documenti del giudizio per un importo complessivo di € 5.767,40 ( v. fatture prodotte sub documenti nn. 55 e 62 ) e spese per la relazione tecnica prodotta in atti ( v. documenti nn. 57 e 63 in atti per un importo di € 1.220,00. Anche su detti importi sono dovuti interessi compensativi e quindi moratori dalla sentenza al saggio legale dalla data dell'esborso al saldo.

Più complessa ed articolata disamina merita peraltro la domanda di ristoro promossa dall'attrice, in proprio e quale rappresentante dei figli minori, in relazione al danno emergente ed al lucro cessante conseguente alla morte del coniuge per la perdita delle contribuzioni che il **[REDACTED]** assicurava in vita alla moglie ed ai figli, privi di redditi personali, provvedendo integralmente alle loro esigenze complessive di vita ed in relazione agli oneri che la **[REDACTED]** assume di dover sostenere per la

copertura assicurativa privata per spese mediche in precedenza compresa quale benefit negli emolumenti corrisposti al marito in forza della sua posizione lavorativa presso lo studio legale ██████████ ██████████ ad un costo agevolato e per i lavori di giardinaggio relativi alla manutenzione della casa familiare, che ella assume in precedenza curati personalmente dal *de cuius*.

Orbene, premesso che “l’aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso in tanto integra un danno futuro risarcibile in quanto sia possibile **presumere, in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che un contributo economico la persona defunta avrebbe effettivamente apportato** ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1637 del 14/02/2000 ), deve peraltro evidenziarsi che “la **liquidazione equitativa del lucro cessante**, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la **prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza**, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale”, sicché “occorre pertanto che dagli atti risultino **elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa**, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di *chances*, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell’*id quod plerumque accidit* - **connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità**” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1443 del 30/01/2003 ).

E. dunque, “a norma dell’art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo (...), compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano **stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro**” ( Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 08/03/2006 ) e pertanto “nella liquidazione del danno futuro derivante dalla morte di un congiunto possono legittimamente computarsi, tra l’altro, le sovvenzioni elargite in vita dal *de cuius*, purché delle stesse risulti legittimamente predicabile, con certezza o con rilevante grado di probabilità, il carattere della durezza e della costanza, e non anche della mera saltuariet  ed occasionalit ” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 592 del 22/01/1999 ).

Infatti “i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilit  economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidariet  e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l’aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento   collegato ad un **sistema presuntivo a pi  incognite**, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno   raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei **dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto**, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessit  del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilit  economiche anche senza che ne avesse bisogno” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4205 del 25/03/2002; conformi: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12124 del 19/08/2003; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11189 del 26/05/2005 ).

Orbene, in specie non vi   dubbio che la moglie ed i figli della vittima dell’illecito, proprio perch  privi di redditi propri, beneficiassero continuativamente degli apporti economici del *de cuius* per tutte le loro esigenze di vita e necessitassero di tale contributo anche per il futuro. Poich  peraltro “ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui - ovvero, analogamente, come in specie, dalla moglie e dai figli per morte del

coniuge e genitore - , è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che **essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare**” del *de cuius*, “nonché del verosimile contributo che” egli “avrebbe versato per le necessità della famiglia” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 759 del 16/01/2014 ), contrariamente a quanto assunto dalla parte attrice in memoria difensiva di replica, deve in specie fondatamente presumersi, in termini di ragionevole prevedibilità con grado di elevata probabilità, tenuto conto delle circostanze specifiche acclarate in merito alla situazione personale, familiare e lavorativa del ██████████, che la moglie, avendo già da tempo abbandonato la propria attività lavorativa professionale per dedicarsi interamente alla famiglia, avrebbe avuto bisogno e beneficiato degli apporti economici del marito per tutta la durata della vita del coniuge, beneficiando di una congrua quota dei suoi redditi da lavoro e da pensione, mentre i figli ne avrebbero beneficiato invece **solo fino al conseguimento dell'indipendenza economica**, laddove eventuali contribuzioni od elargizioni future del genitore avrebbero semmai verosimilmente assunto carattere di mera liberalità ed avrebbero avuto frequenza solo saltuaria e non continuativa.

E' del resto principio ormai acquisito che “la liquidazione del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni di persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo **il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale** ) ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012 ) o, più precisamente “sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della cosiddetta *quota sibi* (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), quota che può legittimamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni. L'accertamento dell'ammontare di detta *quota sibi* rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione, se immune da vizi di motivazione” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 02/03/2004; conformi: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 05/05/2009; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012 ).

Peraltro “nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto che con certezza o con rilevante grado di probabilità avrebbe continuato ad elargire ai superstiti durevoli e costanti sovvenzioni, il giudice deve tenere conto **non solo del reddito della vittima al momento del sinistro**, ma anche dei **probabili incrementi di guadagno dovuti**, per gli impiegati, ad eventuali immissioni in ruolo, allo sviluppo della carriera ed ad altri consimili eventi che con prudente apprezzamento e sulla base dell' *id quod plerumque accidit* si sarebbero verificati” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8177 del 06/10/1994; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3758 del 19/02/2007; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1384 del 04/02/1993).

Orbene, in specie la parte attrice ha prodotto in giudizio documentazione fiscale relativa al reddito goduto dal sig. ██████████ nei periodi di imposta compresi dal 2005/2006 sino al 2009/2010 ( v. documenti nn. 22 e 22/a, 23 e 23/a, 24 e 24/a nel fascicolo di parte attrice ) e modulo P14 dell'Agenzia delle Entrate inglese per l'anno 2009/2010 ( documenti nn. 36 e 36/a in atti ), da cui risulta un reddito complessivo lordo del *de cuius* nel periodo aprile 2009/aprile 2010 pari a £ 60.516,00, per una base imponibile di £ 54.041,00, con un'imposta relativa pari a £ 13.997,75 e, dunque, un reddito complessivo netto pari a circa £ 42.182,00 al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore ( v. documenti nn. 36 e 36/a di parte attrice ).

Risulta peraltro dall'offerta di lavoro formulata al *de cuius* all'epoca dell'assunzione presso lo Studio legale ove è stato poi impiegato che il contratto di lavoro comprendeva quale benefit il diritto ad assistenza privata sanitaria, anche a favore dei familiari, ad una tariffa agevolata ed inoltre una contribuzione annua del datore di lavoro in favore di fondo pensionistico per una quota pari al 5% della

retribuzione annua lorda ( £ 59672,19 all'epoca del sinistro ). L'importo come sopra stimato quale reddito annuo della vittima del sinistro deve pertanto essere maggiorato in considerazione della contribuzione pensionistica dovuta e risulta così pari a circa £ 45.000,00.

Risulta peraltro da relazione in atti sottoscritta dal sig. ██████████ socio dirigente dello Studio legale presso il quale prestava attività professionale il *de cuius* in qualità di "associato" all'interno del Corporate Department, ufficio specializzato per l'assistenza legale in materia di fusioni ed acquisizioni in ambito societario, che la progressione di carriera in tale ambito professionale prevede per l'associato la possibilità di nomina alla posizione di "dirigente" ed in seguito, eventualmente, la possibilità di nomina quale socio dello studio con diritto diversificato di partecipazione agli utili della Società titolare dello Studio in funzione del diverso ruolo assunto nella compagine. Emerge, dunque, dal tenore di detta relazione ( v. documenti nn. 31 e 31/a di parte attrice ) - confermata integralmente in sede testimoniale dal sig. ██████████ e perciò sicuramente utilizzabile quale documento rilevante ai fini del decidere, seppur liberamente valutabile dal Giudice quale dichiarazione proveniente da un terzo - che molto probabilmente il ██████████, che già aveva dimostrato in sede lavorativa buona professionalità e competenza, conseguendo dall'epoca dell'assunzione - 2004 - riconoscimenti economici anche superiori a quelli medi dello studio, avrebbe conseguito nella progressione di carriera la qualifica dirigenziale, laddove la possibilità che egli rivestisse in futuro la qualità di socio in tale contesto risultava invece subordinata ad una serie di fattori in parte correlati alle capacità anche di carattere imprenditoriale del singolo professionista - in specie non acclamate - ed in parte connesse invece alla situazione complessiva della Società titolare dello studio.

Ritiene pertanto il Tribunale che, dovendosi avere riguardo per la valutazione del danno futuro subito dai congiunti per la perdita di contribuzione economica della vittima del sinistro al reddito in effetti goduto dal *de cuius* ed agli incrementi non già solo possibili ma probabili dello stesso in funzione della progressione in carriera e dell'anzianità, che in specie non possa ragionevolmente presumersi che il sig. ██████████ avrebbe, con ragionevole probabilità di grado rilevante e secondo la normale evoluzione della situazione professionale di un avvocato nella sua posizione lavorativa all'epoca del sinistro, conseguito il ruolo di socio presso lo Studio ove operava da poco più di un quinquennio, mentre avrebbe con ogni probabilità in un breve lasso di tempo conseguito la qualifica dirigenziale.

Risulta in merito dai prospetti allegati alla dichiarazione sottoscritta dal sig. ██████████ in atti che due colleghi operanti presso il medesimo studio ove lavorava il sig. ██████████ assunti in epoca di poco antecedente all'ingresso del *de cuius* in quel contesto professionale, hanno quindi raggiunto la qualifica dirigenziale in circa otto/nove anni di attività conseguendo in tale ruolo un reddito complessivo lordo pari a circa £ 65.000/75.000 all'aprile 2013, con diritto ad una contribuzione pari al 7% della retribuzione in favore del fondo pensioni privato di riferimento.

Tenuto conto, dunque, degli oneri fiscali e previdenziali conseguenti, quali stimati in relazione alla posizione lavorativa dei due colleghi della vittima indicati dal Socio Dirigente dello Studio, considerato il reddito netto medio di un avvocato nel ruolo dirigenziale nell'ambito professionale ove lavorava il sig. ██████████ - ragionevolmente stimabile sulla base dei dati evidenziati in circa £ 52.000,00 all'aprile 2013 secondo le valutazioni medie evidenziate dalla stessa parte attrice in comparsa conclusionale - ed il reddito in effetti goduto dalla vittima all'epoca del sinistro, avuto riguardo agli sviluppi di carriera probabilmente conseguibili dal *de cuius* in tale contesto ed agli adeguamenti retributivi comunque conseguibili, con ragionevole ed elevata probabilità, negli anni sino al termine della vita lavorativa, tenuto conto tuttavia dei rischi comunque correlati allo svolgimento di attività professionale e di possibili periodi di inoperatività, pare ragionevole assumere, per la valutazione del danno futuro subito

dai congiunti, un reddito medio del *de cuius* pari a £ 55.000,00 dalla data del sinistro sino al termine della vita lavorativa del soggetto.

Del resto in materia, “versandosi in tema di danno patrimoniale regolato dal principio dell'*id quod interest* (e, cioè, di una valutazione soggettiva del danno delineata dall'emergere di un interesse del creditore - danneggiato dotato di una veste costituzionalmente garantita), del tutto legittimo appare, nella specie, il ricorso a criteri ispirati a **prudente apprezzamento equitativo, secondo una equità "circostanziata" che assicuri la reintegrazione anche patrimoniale del danno gravissimo subito**” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11236 del 13/11/1997, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9779 del 26/07/2000 ).

Può ritenersi peraltro, in via equitativa e sulla base di una ragionevole previsione secondo *l'id quod plerumque accidit*, tenuto conto del fatto che il *de cuius* provvedeva in via esclusiva al mantenimento dell'intera famiglia, che, avendo la sig.ra [REDACTED] maturato, nell'accordo tra i coniugi, la scelta di abbandonare la sua attività professionale, la vittima del sinistro destinasse verosimilmente una quota pari ai  $\frac{3}{4}$  del proprio reddito per le esigenze complessive di vita dei familiari, da intendersi ripartita per quote uguali in favore del coniuge e dei figli, tenuto conto del progressivo aumento degli oneri connessi ai bisogni educativi e formativi della prole. Può altresì ragionevolmente presumersi che, al raggiungimento della piena indipendenza dei figli, cessati ormai gli oneri economici per le contribuzioni in loro favore, il sig. [REDACTED] avrebbe destinato una quota maggiore dei propri redditi in favore del coniuge sino al termine della vita lavorativa.

E, dunque, assunto il reddito medio netto annuo della vittima pari a £ 55.000,00, stimata la data del conseguimento dell'indipendenza economica dei figli al compimento del trentesimo anno di età – come verosimile in ragione dell'innalzamento medio dell'età di ingresso nella vita lavorativa -, rapportata tale data all'anno 2035 avuto riguardo alla differenza di età dei due minori riguardati, considerata la durata della vita lavorativa della vittima sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, tenuto conto della qualifica professionale e della tipologia dell'attività effettivamente svolta dal *de cuius*, occorre, dunque, addivenire, sulla base degli elementi così posti alla liquidazione del **danno patrimoniale subito dalla sig.ra [REDACTED], in proprio e dai figli minori del *de cuius*.**

Occorre, tuttavia, considerare al fine che, da un lato, la prestazione risarcitoria dovuta a ristoro del lucro cessante subito dagli attori dalla data del sinistro a quella attuale di liquidazione, siccome maturata a credito all'atto della consumazione dell'illecito, deve essere perciò ragguagliata in valori monetari attuali e maggiorata in considerazione del danno ulteriore subito dai congiunti per effetto della tardiva corresponsione del ristoro loro dovuto, dall'altro quella dovuta a ristoro del danno patrimoniale futuro per lucro cessante, ove corrisposta al presente in unica soluzione, deve essere congruamente capitalizzata. Nondimeno, essendosi assunto in via equitativa un importo medio annuale di reddito riferibile al *de cuius* superiore a quello concretamente percepito dalla vittima del sinistro all'atto del suo decesso, ben può ritenersi detta somma ragionevolmente già ragguagliata in valori monetari attuali. Su detto importo sono dovuti peraltro interessi compensativi capitalizzati dalla data del sinistro al presente, da computarsi, per quanto innanzi rilevato in sede di liquidazione del risarcimento per danno non patrimoniale dovuto agli attori, secondo i parametri già in precedenza assunti e quindi in riferimento al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici in Inghilterra.

E, dunque, quanto al danno già maturato dalla data del sinistro sino al presente, risulta che:

- **in relazione alla posizione della sig. [REDACTED] in proprio:**
- quota di reddito annuale stimata:

£ 55.000,00 : 4 = £ ( 13.750 \* 5 anni e 7 mesi ), maggiorata di interessi compensativi computati ai tassi di rendimento nominale medio dei *gilts* pubblicati dall'Istituto emittente, con capitalizzazione annuale, stimato l'importo in termini approssimati in considerazione di una maturazione annuale del reddito, risulta un danno da lucro cessante pari ad **£ 81.527,00**;

- **in relazione alla posizione della figlia** [REDACTED]

£ 55.000,00 : 4 = £ ( 13.750 \* 5 anni e 7 mesi ) oltre interessi come sopra: **£ 81.527,00**;

- **in relazione alla posizione del figlio** [REDACTED]

£ 55.000,00 : 4 = £ ( 13.750 \* 5 anni e 7 mesi ) oltre interessi come sopra: **£ 81.527,00**;

Più complessa risulta invece, anche in considerazione dei rilevati profili di internazionalità della controversia, la corretta capitalizzazione del danno patrimoniale futuro a carico degli odierni attori.

Occorre infatti premettere e considerare al fine che, “ove il danno patrimoniale futuro (...) sia liquidato nella forma della **capitalizzazione anticipata**, dalla somma capitalizzata e liquidata in relazione ai **valori monetari della data della pronuncia** va effettuata la **detrazione del montante di anticipazione (calcolato sulla base degli interessi a scalare)**” ed infatti “il danno patrimoniale futuro (...) non può essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività – o contribuito alle esigenze di vita dei familiari - perché tale criterio é matematicamente – prima ancora che giuridicamente – scorretto. Il danno in esame va, invece, correttamente liquidato attraverso il **metodo della capitalizzazione**, e cioè moltiplicando il reddito perduto (espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione) per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. “montante di anticipazione”, e cioè del **vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro** (Cass. n. 4252/2012; 1215/2006; 7507/2001) ( Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 19 giugno 2014, n. 13945 ).

Al riguardo la Suprema Corte ha ripetutamente legittimato, anche in tempi recenti, il ricorso a parametri di attualizzazione del ristoro mutuati da disciplina normativa ormai risalente, la cui applicazione risulta in effetti assai problematica, implicando riferimento a dati ormai obsoleti in relazione ai parametri attuali di aspettativa di vita ed alla redditività media del danaro, non potendosi ritenere soddisfacenti i correttivi al fine proposti, secondo cui “in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di *personalizzare* il criterio adottato al caso concreto, deve *attualizzare* lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15738 del 02/07/2010 ). L'adeguamento così operato pare, infatti, del tutto incongruo e di fatto assai approssimativo.

E, dunque, assunto, per i rilievi innanzi esposti quale tasso di attualizzazione il tasso medio di rendimento dei titoli pubblici nel Regno Unito – stimabile al presente, secondo i dati pubblicati dall'UK Debt Management Office, pari al 2,4% - con formula di attualizzazione di una rendita futura in relazione alle quote di reddito del *de cuius* come sopra stimate quali contribuzioni ragionevolmente riferibili agli stretti congiunti per il tempo indicato può ritenersi:

- **in relazione alla posizione della sig.ra [REDACTED] in proprio:** quota di reddito annuale stimata:

$£ 55.000,00 : 4 = £ ( 13.750 * 20 \text{ anni} )$  ( dal 2015 sino al 2035 allorché, mediamente, i figli raggiungeranno entrambi l'età di anni trenta ), applicato il coefficiente di attualizzazione assunto = **£ 218.682,00;**

da maggiorarsi per l'ulteriore periodo dal 2035 sino al termine della vita lavorativa del marito – stimabile, per quanto innanzi rilevato al raggiungimento del settantesimo anno di età del *de cuius* al 2043 – tenuto conto di un apporto economico in favore del coniuge pari al 50% del reddito della vittima e quindi:

$£ 55.000,00 : 2 = £ 27.500,00 * 8 \text{ anni}$  ( dal 2036 sino al 2043 ), attualizzati alla data odierna = **£ 123.229,00;**

- **in relazione alla posizione dalla figlia [REDACTED]**

$£ 55.000,00 : 4 = £ ( 13.750 * 19 \text{ anni} )$  ( dal 2015 sino al 2034 ) = **£ 210.125,00;**

- **in relazione alla posizione del figlio [REDACTED]**

$£ 55.000,00 : 4 = £ ( 13.750 * 21 \text{ anni} )$  ( dal 2015 sino al 2036 ) = **£ 227.038,00.**

L'odierna attrice ha peraltro documentato di dover sostenere un esborso annuale differenziale pari a circa £ 817,44 ( v. documenti nn. 38, 39 e 40 di parte attrice in atti e relative traduzioni ) per ottenere copertura assicurativa sanitaria pari a quella di cui godeva il marito a beneficio dei familiari conviventi al costo agevolato riservatogli quale benefit per la posizione lavorativa ricoperta. Detti costi aggiuntivi, quale conseguenza del decesso del coniuge, ella dovrà, secondo ragionevole presunzione, sostenere per sé stessa per tutto il tempo in cui il marito vi avrebbe provveduto finché in attività lavorativa e, per i figli, sino al tempo in cui essi matureranno la loro indipendenza economica.

Non vi è dubbio che tale esborso integri un danno patrimoniale causalmente riconducibile all'illecito, trattandosi di spesa a carico della sig.ra [REDACTED] necessaria, nella misura differenziale documentata, in conseguenza del decesso della vittima del sinistro.

Risulta, dunque, un danno patrimoniale ulteriore da determinarsi come segue:

- per gli anni decorsi dall'illecito al presente, assunta una spesa differenziale annua pari a £ 820 ( così arrotondata ), risultando la polizza in scadenza al mese di maggio di ogni anno = £ 4.920,00;
- per gli anni seguenti, dal 2016 sino al 2035 =  $£ 820 * 20 = £ 16.400,00;$

C. per gli anni dal 2036 al presumibile termine della vita lavorativa del *de cuius* = £ 470,00 ( pari alla differenza di spesa relativa alla sola assicurazione personale della sig.ra [REDACTED] quale documentata e stimata in atti ) \* 8 = £ 3.760,00.

Per quanto innanzi rilevato, sull'importo di cui sub A., da liquidarsi nella somma corrispondente in Euro al cambio corrente alla data del pagamento, sono dovuti interessi compensativi al saggio legale dalla data dell'esborso al saldo.

In via equitativa gli importi di cui sub B. e C., corrispondenti a danno patrimoniale futuro, non vengono adeguati in considerazione del presumibile aumento futuro dei premi assicurativi in funzione della svalutazione monetaria, benché debbano essere corrisposti anticipatamente in unica soluzione; su detti importi sono dovuti interessi moratori dalla data della presente sentenza al saldo.

Non può ritenersi invece provato il danno emergente allegato dall'odierna attrice in relazione alle spese che ella sostiene per interventi di giardinaggio per la manutenzione delle aree pertinenziali della casa di abitazione sull'assunto, non dimostrato, che il marito provvedesse personalmente a detti lavori. Manca infatti prova alcuna che il sig. [REDACTED] provvedesse con sistematica regolarità ed in via esclusiva a detti lavori, e che egli vi avrebbe comunque parimenti provveduto negli anni futuri, laddove anche solo l'andamento dei suoi impegni professionali avrebbe potuto modificare le sue scelte in merito negli anni e finanche all'epoca stessa del sinistro.

Le spese giudiziali seguono la piena soccombenza della parte convenuta, che, pur avendo formulato in corso di causa proposte conciliative offrendo il pagamento di somme anche consistenti a titolo risarcitorio, non risulta, tuttavia, aver mai corrisposto acconti alla controparte ed ha comunque contestato radicalmente la propria responsabilità, rendendo così necessaria l'ampia istruttoria condotta nel giudizio e la compiuta trattazione di tutte le questioni giuridiche emerse nella controversia.

Dette spese devono peraltro liquidarsi, in applicazione dei parametri normativi di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 in relazione al valore effettivo della controversia, da ritenere compreso in specie, in riferimento alla pronuncia che si viene a rendere, tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000.

Assunti, dunque i parametri di cui alla Tabella n. 2 del richiamato Decreto Ministeriale, adeguati al valore della controversia in applicazione del dettato ex art. 6 del medesimo Decreto, risultano i seguenti valori medi per le diverse fasi del giudizio considerate:

studio della controversia: € 7.414,00

fase introduttiva: € 4.892,00

fase istruttoria e di trattazione: € 21.783,00

fase decisionale: € 12.896,00

Risulta, dunque un compenso complessivo pari ad € 46,895,00, da aumentarsi nella misura del 120% in ragione del numero dei soggetti assistiti dai difensori degli attori, e dunque € 103.367,00.

Considerata l'estrema complessità della presente controversia in rapporto alle plurime questioni implicate, sia di carattere processuale, sia di portata sostanziale anche in rapporto al tenore della difesa assunta dalla parte convenuta, il Tribunale ritiene congruo in specie liquidare il compenso dovuto ai

difensori della parte attrice nella misura tabellare indicata, applicando altresì un aumento dei valori indicati pari al 20% e quindi

€ 124.040,00, oltre accessori come previsti per legge ed € 1.576,07 per spese anticipate.

Debbono porsi infine a carico della parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, le spese già liquidate in corso di causa per la retribuzione dell'interprete nominato in fase istruttoria.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE**

definitivamente pronunciando nel pieno contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. ritenuta applicabile alla controversia la legge Italiana, accertata la piena responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro per cui è causa, condanna il sig. [REDACTED] al pagamento a titolo risarcitorio delle seguenti prestazioni:
  - A. in favore della sig.ra [REDACTED] dell'importo complessivo di € **372.453,00**, quale ristoro del danno non patrimoniale subito dall'illecito, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della sentenza al saldo ed inoltre dell'importo di € **6.987,40** per spese sostenute in conseguenza dell'illecito, oltre interessi moratori dalla data degli esborsi documentati al saldo, nonché di importo in Euro corrispondente a € **10.386,00**, parimenti per spese sostenute in conseguenza dell'illecito, oltre interessi moratori dalla data degli esborsi documentati al saldo, ed inoltre di importo in Euro corrispondente a € **443.598,00** per danno patrimoniale da lucro cessante, al cambio corrente all'atto del pagamento, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
  - B. in favore della sig.ra [REDACTED] quale rappresentante della figlia minore [REDACTED] dell'importo complessivo di € **372.453,00** quale ristoro del danno non patrimoniale subito dall'illecito, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della sentenza al saldo ed inoltre di importo in Euro corrispondente a € **291.652,00** per danno patrimoniale al cambio corrente all'atto del pagamento, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
  - C. in favore della sig.ra [REDACTED] quale rappresentante del figlio minore [REDACTED] dell'importo complessivo di € **372.453,00** quale ristoro del danno non patrimoniale subito dall'illecito, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della sentenza al saldo ed inoltre di importo in Euro corrispondente a € **308.565,00 per danno patrimoniale**, al cambio corrente all'atto del pagamento, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
  - D. in favore del sig. [REDACTED] dell'importo complessivo di € **227.112,00** quale ristoro del danno non patrimoniale subito dall'illecito, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della sentenza al saldo;
  - E. in favore della sig.ra [REDACTED] dell'importo complessivo di € **227.112,00** quale ristoro del danno non patrimoniale subito dall'illecito, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della sentenza al saldo;
  - F. in favore della sig.ra [REDACTED] Weightman dell'importo complessivo di € **96.523,00** quale ristoro del danno non patrimoniale subito dall'illecito, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della sentenza al saldo;
2. condanna altresì il sig. [REDACTED] al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell' [REDACTED] in persona del legale rappresentante, di importo in Euro corrispondente € **4.543,34** al cambio corrente all'atto del pagamento, oltre interessi moratori al saggio legale

dalla data dell'esborso – 2.07.2010 - al saldo;

3. condanna infine il sig. **[REDACTED]** al pagamento in favore degli odierni attori, creditori in solido, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 124.040,00, oltre accessori come previsti per legge ed € 1.576,07 per spese anticipate, ponendo altresì a carico del convenuto le spese già liquidate in corso di causa per la retribuzione dell'interprete nominato in fase istruttoria.

Aosta, 22 ottobre 2015

Il Giudice  
dott. Anna Bonfilio